



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 526

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Possamai

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19
AGOSTO 1996, N.23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E
CONSERVATI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 agosto 2020.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N.23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Relazione:

La presente proposta di legge si propone di sviluppare e aiutare il territorio ove la raccolta dei funghi spontanei ha rappresentato e rappresenta un'attività ricreativa di notevole importanza socio-economica, con valenza anche turistica. L'Emergenza Coronavirus ha sicuramente limitato le presenze nei territori che tendenzialmente ospitavano turisti appassionati a questa attività.

Ricordo che attualmente l'attività di raccolta di funghi è ammessa per autoconsumo ed è anche catalogata con codice ateco 02.30.00, come l'attività agricola su terreni di proprietà, o a titolo professionale.

Negli ultimi tre decenni, sia a livello nazionale che a livello locale, si è resa necessaria una accurata regolamentazione per gestire l'impatto antropico in bosco derivato dalla raccolta di funghi spontanei. Tuttavia, oggi in molte regioni e realtà locali il ruolo degli Enti Pubblici nella condivisione degli introiti ricavati dal gestore della risorsa funghi è progressivamente migliorato, divenendo una voce di bilancio significativa.

Per incentivare la presenza del turista nel territorio, mantenendo comunque la possibilità di raccolta e trasporto senza però eccedere nella quantità, si ritiene pertanto di presentare la proposta di legge regionale, attraverso la previsione di cui all'art.1, proponendo una modifica alla Legge Regionale 19 agosto 1996, n.23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” aumentando la possibilità complessiva di raccolta dei funghi da 3 kg. a 5 kg. Lasciando invariato 1Kg. per quanto riguarda le specie elencate all'art.3.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N.23 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n.23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

1. All'articolo 3, le parole: “*è limitata complessivamente a Kg.3*” sono sostituite con le parole: “*è limitata complessivamente a Kg.5*”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n.23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.....	3
---	---